



# COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N 6**  
30 Giugno 2020

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2020- 2022

L'anno *duemilaventi* il giorno *trenta* del mese di *giugno* alle ore *ventuno* e minuti == nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	<b>ROBERTA DAGLIO</b>	PRESENTE
2	<b>ROBERTO BAVA</b>	PRESENTE
3	<b>PAOLA REPETTI</b>	PRESENTE
4	<b>GIANCARLO RENATI</b>	PRESENTE
5	<b>GRAZIELLA ARAGONE</b>	PRESENTE
6	<b>ENRICO DEMERGASSO</b>	ASSENTE
7	<b>NICOLA RAZZINI</b>	PRESENTE
8	<b>ANDREA DEMERGASSO</b>	ASSENTE
9	<b>GIOVANNI NEGRO</b>	PRESENTE
E	<b>GIANPAOLO FREGGIARO</b>	PRESENTE
11	<b>EMILIANO PALMA</b>	ASSENTE
	totali presenti	8
	totali assenti	3

con l'intervento e l'opera della Dr.ssa **DOMENICA LA PEPA** - Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) veniva istituita l'imposta unica comunale IUC) composta dalle seguenti tre componenti:

- IMU - Imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI - tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI - tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:  
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

RICHIAMATO l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

*«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i*

*criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.*

*5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.*

*5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »;*

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

PRESO ATTO che:

- ARERA, nel confermare l'impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l'uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale;
- gli Enti territorialmente competenti (ETC), nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate;
- per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all'adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

RITENUTO, di determinare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche già adottate per l'anno 2019, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 4 del 6.04.2019, con cui sono state determinate le tariffe TARI anno 2019, mediante applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, a copertura del 100% del costo del servizio pari ad €. 115.441,92 di cui al PEF (allegato A) della predetta deliberazione n. 4/2019, così ripartito:
  - Costi fissi €. 36.095,30
  - Costi variabili €. 73.846,62
  - a carico delle utenze domestiche 83,15%;
  - a carico delle utenze non domestiche 16,85 %
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e s.m.i.;

VISTA la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 per introdurre agevolazioni TARI 2020 in relazione all'emergenza COVID-19 secondo un percorso di intervento agevolativo in due tempi con la possibilità di proroga dei termini di pagamento per le categorie più deboli e l'introduzione di misure agevolative sostanziali con la delibera delle tariffe:

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da **a)** a **e)** del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

ATTESO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 34 del 9.06.2020, ha inteso intervenire, in un'ottica di sostenibilità sociale, a sostegno delle attività economiche, che operano sul territorio del Comune di Cabella Ligure, soggette a chiusura obbligata per effetto delle misure restrittive adottate con provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte- nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante concessione di un contributo a fondo perduto, dell'importo minimo di € 500,00, con possibilità di incremento, sulla base del numero delle istanze pervenute ed entro il limite delle risorse stanziare in bilancio di € 14.000,00, in luogo delle agevolazioni previste dai provvedimenti normativi emanati per il coronavirus;

VISTO, in particolare, l'art. 29, comma 2, del Regolamento TARI che affida al Consiglio Comunale la competenza di stabilire annualmente il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze, di norma con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 6.04.2019 con la quale venivano determinate il numero delle rate e relativi termini di pagamento della TARI anno 2019 come di seguito:

- **1<sup>a</sup> rata TARI, con scadenza al 31/07/2019,**
- **2<sup>a</sup> rata TARI, con scadenza al 31/10/2019,**

RITENUTO opportuno confermare in n. 2 le rate e stabilire le nuove scadenze come di seguito:

- **1<sup>a</sup> rata, con scadenza al 15/09/2020**
- **2<sup>a</sup> rata, con scadenza al 30/11/2020;**

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, di cui alla deliberazione del C.C. 4 del 6.04.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come riportato nel prospetto allegato
3. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2020.
4. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia;
5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. DI DARE diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Roberta Daglio*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*f.to Roberto Bava*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---